

Allegato C) al n. 50610/31932 di rep.

STATUTO

Costituzione - Sede - Durata - Oggetto della Società

Articolo 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione "Dinazzano Po SPA", in forma breve "Dp".

Articolo 2

La Società ha sede legale in Reggio Emilia (RE).

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata o anticipatamente sciolta per deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 4

La Società ha per oggetto l'espletamento della prestazione di servizi per il trasporto merci per ferrovia.

La Società ha altresì ad oggetto il movimento delle merci, con qualsivoglia mezzo, sia in Italia che all'estero, nonché l'attività di trasporto ferroviario in nome proprio e per conto terzi con mezzi propri e/o di terzi e/o in locazione e/o a qualsiasi titolo, la fornitura di servizi di logistica integrata, raccolta e distribuzione di merci in conto proprio e per conto terzi.

La Società ha altresì ad oggetto la gestione di terminali intermodali e di impianti funzionali agli stessi.

Si considerano inoltre comprese nell'oggetto sociale l'effettuazione e la prestazione a terzi di servizi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la movimentazione di unità intermodali;
- la riparazione di contenitori;
- l'esercizio di manovre;
- la terminalizzazione stradale;
- la promozione e commercializzazione dell'attività di trasporto e di logistica delle merci oltre ai servizi collaterali e connessi alle suddette prestazioni.

La Società ha inoltre per oggetto l'organizzazione, la gestione, la vendita e l'intermediazione dei sistemi, complessi di impianti, strutture e servizi finalizzati allo scopo della gestione di terminali intermodali.

La Società, per conto dei soci aderenti, potrà inoltre gestire attività connesse ed accessorie alle loro proprie istituzionali anche nei territori di loro competenza.

Si intende inoltre compresa nell'oggetto sociale qualsiasi operazione commerciale, industriale, informativa e di promozione nonché ogni operazione finanziaria, mobiliare o immobiliare che abbia attinenza con l'oggetto sociale e che sia utile al perseguimento dello stesso, ivi compresa l'accensione di prestiti anche garantiti da pegno sui ricavi di gestione, la prestazione di garanzie personali e reali a favore di terzi anche per impegni altrui, l'acquisizione e la



cessione di interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi costituiti o costituendi aventi oggetto analogo o comunque connesso direttamente o indirettamente al proprio, escluso il collocamento presso terzi.

Quanto sopra comunque s'intende nei limiti consentiti dalla legge.

Sono espressamente escluse le attività di cui agli artt. 18 e 33 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e agli artt. 10 e 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

La Società potrà raccogliere fondi anche presso terzi non soci, nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dalla legge e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare nel rispetto del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e di ogni relativa norma di attuazione, ivi comprese quelle di cui alla deliberazione CICR del 3 marzo 1994.

Capitale - Azioni

Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 38.705.000, ripartito in n. 38.705 azioni del valore nominale di euro 1.000 (mille) cadauna.

Articolo 6

La qualità di Socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto ed importa da parte dei Soci elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, nel luogo risultante dal Libro dei Soci.

Articolo 7

I versamenti ancora dovuti sulle azioni non interamente liberate sono richiesti in una o più volte dal Consiglio di Amministrazione, al quale spetta anche determinare il tasso dell'interesse per il ritardo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2344 c.c.

In caso di aumento del capitale a pagamento, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione ai Soci, in proporzione della partecipazione posseduta.

Quando l'interesse della Società lo esiga, e comunque in caso di conferimento in natura, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2441 c.c.

Articolo 8

Il Socio che per atto tra vivi intenda trasferire a terzi, anche Soci, una o più azioni o i diritti di opzione spettanti in caso di aumento del capitale sociale, ovvero intenda costituire in usufrutto a favore di terzi, anche Soci, una o più azioni dovrà farne offerta in prelazione agli altri Soci, per il tramite il Consiglio di Amministrazione.

Al tal fine si osserveranno le regole seguenti:

(i) il Socio dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria intenzione, indicando il numero delle azioni e dei





diritti di opzione che intende trasferire ovvero l'usufrutto che intende costituire, il corrispettivo e le altre condizioni dell'operazione, le complete generalità e una completa illustrazione delle attività del terzo interessato, la dichiarazione di offerta in prelazione agli altri Soci. La comunicazione (di seguito "Offerta") che difetti in tutto o in parte degli elementi indicati non può essere presa in considerazione dal Consiglio di Amministrazione, che di ciò darà informazione al Socio entro 10^T giorni dal ricevimento della Offerta, il quale dovrà rinnovare l'Offerta qualora intenda procedere nell'operazione;

(ii) il Consiglio di Amministrazione darà, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Offerta, dettagliata comunicazione scritta (di seguito "Comunicazione") a tutti gli altri Soci - che risultano iscritti nel Libro dei Soci alla data di ricevimento della Offerta - dei contenuti dell'Offerta medesima, assegnando loro un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione per comunicare al Consiglio di Amministrazione medesimo, a pena di decadenza, l'accettazione dell'Offerta (di seguito "Accettazione"), ossia l'esercizio del diritto di prelazione alle condizioni dell'Offerta;

(iii) nel caso l'Offerta venga accettata da più Soci, i diritti di proprietà o usufrutto sulle azioni ovvero i diritti di opzione spetteranno agli accettanti in misura proporzionale alla partecipazione al capitale da ciascuno di questi posseduta; in nessun caso l'Offerta potrà considerarsi accettata ove la prelazione non sia esercitata per l'intero;

(iv) entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine assegnato ai Soci per la comunicazione della Accettazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare al Socio offerente l'esito dell'Offerta e la conseguente autorizzazione a perfezionare il negozio (di seguito "Autorizzazione") (a) con quei soci che abbiano tempestivamente comunicato la propria Accettazione, ai quali senza indugio verrà data notizia dell'Autorizzazione, oppure (b) con il terzo indicato nella Offerta;

(v) in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il perfezionamento del negozio dovrà aver luogo entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'Autorizzazione e il Socio offerente dovrà nello stesso termine comunicare e documentare al Consiglio di Amministrazione che il negozio è stato perfezionato alle condizioni tutte indicate nella Offerta; in difetto, l'Autorizzazione dovrà intendersi revocata e le procedure di cui al presente articolo dovranno, nel caso, essere ripetute; dovendosi intendere come inefficace verso la Società il negozio altrimenti perfezionato;

(vi) in caso di esercizio del diritto di prelazione, il perfezionamento del negozio dovrà aver luogo entro 40

(quaranta) giorni dal ricevimento dell'Autorizzazione da parte del Socio offerente.

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo si intendono valide solo se effettuate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le disposizioni che precedono non si applicano alle operazioni con società che controllano ovvero sono controllate dal Socio ovvero infine sono controllate dalla medesima controllante il Socio.

Il rapporto di controllo si intende esistente nei casi di cui all'art. 2359, primo comma, n. 1 e secondo comma, c.c..

Articolo 9

Hanno diritto di recedere, per tutte le loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Hanno inoltre diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima. La lettera deve contenere le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, il numero e la categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è



privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al comma precedente nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c..

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

L'offerta in opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di mancato collocamento, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357 c.c..

In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della Società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'art. 2445; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.

Assemblea

Articolo 11

L'Assemblea è convocata con raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica oppure qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, al domicilio, numero di fax o di posta elettronica risultante dal libro dei soci.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società da esplicitarsi dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c..

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purchè nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonchè i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.

L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 12

Ogni Socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea



può farsi rappresentare, anche da non soci, mediante delega scritta, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.

2372 c.c.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal legale rappresentante del socio di maggioranza.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento dei Soci e la regolarità delle singole deleghe.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario designato dal Presidente medesimo, a meno che il verbale non debba essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di revisionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente e il segretario qualora nominato.

Articolo 14

In prima convocazione e seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si intendono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione si reputa validamente costituita e delibererà con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 90% del capitale sociale, per l'assunzione delle delibere attinenti alle seguenti materie:

a) modifiche e variazioni del capitale sociale ed altre operazioni sul capitale;

b) modifiche dello statuto e/o dell'atto costitutivo relative all'oggetto sociale (art. 4), alla prelazione nel trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione (art.8),



- alla composizione del Consiglio di Amministrazione (art.15);
- c) fusione, scissione ed incorporazione di/in altre società;
- d) operazioni di scorpori e/o conferimenti di attività e/o rami aziendali;
- e) acquisizioni di partecipazioni sia di maggioranza che di minoranza in altre società;
- f) operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.



Amministrazione

Articolo 15

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a nove Amministratori.

Gli Amministratori durano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico; essi sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora venga meno, per qualsivoglia ragione, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, tutti gli amministratori si intendono cessati dall'ufficio e il Collegio Sindacale deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio di Amministrazione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché un compenso nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea; a tutti o parte degli amministratori può inoltre essere attribuita dall'Assemblea una partecipazione agli utili della Società.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della



Società, o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da almeno 2 (due) Amministratori.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (come ad esempio, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, e-mail); in caso di urgenza, la convocazione può aver luogo telegraficamente o a mezzo telefax o e-mail con conferma di ricezione almeno 2 (due) giorni prima. Entro lo stesso termine, della convocazione è dato avviso ai Sindaci effettivi.

Articolo 18

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dal Consiglio medesimo.

Articolo 19

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di revisionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso i luoghi audio e video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente e il Segretario qualora nominato.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che

ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione può nominare l'Amministratore Delegato, al quale può delegare i propri poteri e attribuzioni nel rispetto dell'art. 2381 c.c., determinando i limiti della delega.

Nei limiti dei poteri ad esso delegati e per determinati atti o categorie di atti, l'Amministratore Delegato ha facoltà di conferire procure speciali ad Amministratori, a dirigenti, a funzionari della Società ed anche a terzi.

Articolo 22

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti dei verbali ai sensi di legge.

Articolo 23

La firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa spettano al Presidente e all'Amministratore delegato, nei limiti dei poteri a questo conferiti.

Per determinati atti o categorie di atti, l'Amministratore delegato può conferire l'uso della firma sociale con firma singola o congiunta a dirigenti e procuratori della Società ed anche a terzi.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 24

Il controllo contabile sulla società è esercitato dal Collegio Sindacale.

Sindaci e revisione legale dei conti

Articolo 25

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito e delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei sindaci in carica.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente statuto in tema di Assemblea.

In caso di nomina del Collegio Sindacale, almeno un sindaco effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; gli altri, se non iscritti al registro dei revisori contabili, devono essere scelti tra gli iscritti agli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia o fra i





professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Le cause di ineleggibilità e decadenza sono disciplinate dalla legge.

Il Collegio Sindacale dura in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

Il compenso spettante al presidente del Collegio Sindacale, a ciascun componente del collegio, è fissato dall'Assemblea. Esso spetta in ragione della durata effettiva in carica, ed è corrisposto in rate annuali posticipate.

La revisione legale dei conti sulla Società, nei casi in cui per legge non possa essere attribuita al Collegio Sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico è conferito dall'Assemblea, che determina anche il corrispettivo, e ha durata tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge e, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di revisione legale dei conti sulla società è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

Bilanci ed Utili

Articolo 26

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Articolo 27


Gli utili di esercizio, dopo l'assegnazione a riserva ordinaria del 5% (cinque per cento) nei modi e nei termini di

cui all'art. 2430 c.c., saranno distribuiti ai Soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Scioglimento

Articolo 28

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed il compenso.



FINANZIAMENTI

Articolo 29

E' consentita la raccolta presso soci di risparmio e di fondi, con l'obbligo di rimborso, a condizione che gli stessi abbiano acquistato la qualità di soci da almeno tre mesi e dispongano di una partecipazione al capitale sociale non inferiore al due per cento. Eventuali evoluzioni anche normative varianti le condizioni sufficienti e necessarie onde la raccolta di risparmio presso soci non sia considerata "raccolta di risparmio tra il pubblico", saranno automaticamente recepite nel presente statuto senza necessità di modifica dello stesso.

I crediti derivanti dai finanziamenti dei soci alla società, in conto successivo aumento del capitale sociale, non saranno produttivi di interessi purchè effettuati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione e fatta salva, naturalmente, diversa deliberazione dell'Assemblea. La presente norma di ordine generale sostituisce ad ogni effetto la formale deliberazione indicata nell'art. 46 DPR 22 dicembre 1986 n. 917.

CONTROVERSIE

Articolo 30

Ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale dovrà essere risolta da un arbitro unico, nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 20 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

La sede dell'arbitrato è individuata presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le Parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

150

F.ti Giuseppina Gualtieri - FEDERICO TASSINARI

